

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**del 22 dicembre 2009**

**che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

(2009/1013/UE)

(GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio del 13 novembre 2012	L 319	8	16.11.2012

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 2009****che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

(2009/1013/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 2 giugno 2009 la Repubblica d'Austria (Austria) ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/866/CE <sup>(2)</sup> ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(3)</sup>, allora applicabile.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Austria. Con lettera del 21 settembre 2009 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Al fine di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) la misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
- (4) La misura deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA. La misura non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.
- (5) La situazione di diritto e di fatto che giustifica l'attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. È pertanto opportuno autorizzare l'Austria ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata sia, tuttavia, limitata al fine di consentire una valutazione della misura.

<sup>(1)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

**▼B**

- (6) La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**▼M1***Articolo 1*

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell'IVA l'IVA di cui sono gravati beni e servizi, quando i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

*Articolo 2*

1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme dell'Unione che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione di un soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia o, se anteriore, il 31 dicembre 2015.

2. L'eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.

**▼B***Articolo 3*

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.